

D.P.R. 19 luglio 1984, n. 571.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1984, n. 256.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione¹;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312²;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382³;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270⁴;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163⁵;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93⁶;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130⁷, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'articolo 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133⁸, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;

¹ **Cost. 27-12-1947** .Costituzione della Repubblica italiana. La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. *straord.*, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

² **L. 11-7-1980 n. 312**. Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel *Suppl. ord. alla Gazz. Uff.* 12 luglio 1980, n. 190.

³ **D.P.R. 11-7-1980 n. 382**. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

⁴ **D.P.R. 2-6-1981 n. 270**. Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1981, n. 153.

⁵ **D.P.R. 10-3-1982 n. 163**. Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Pubblicato nel *Suppl. Ord. Gazz. Uff.* 17 aprile 1982, n. 105.

⁶ **L. 29-3-1983 n. 93**. Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

⁷ **L. 26-4-1983 n. 130**. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983). Pubblicata nel *Suppl. Ord. alla Gazz. Uff.* 9 aprile 1983, n. 116.

⁸ **L. 28-4-1983 n. 133**. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85. Pubblicata nel *Suppl. Ord. alla Gazz. Uff.* 30 aprile 1983, n. 117.

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 730⁹, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata previa verifica delle compatibilità finanziarie e del deposito del codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta dalla delegazione governativa in data 27 aprile 1984 con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.S.A.P.UNI e in data 27 giugno 1984 con i rappresentanti della CONFESAL-SNALS, relativamente al periodo contrattuale 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984, agli effetti giuridici, e 10 gennaio 1983-30 giugno 1985, agli effetti economici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93¹⁰;

⁹ **L. 27-12-1983 n. 730.** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984). Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 28 dicembre 1983, n. 354.

¹⁰ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

6. Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

[Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del

Ritenuta la necessità di recepire ed emanare le norme risultanti dalla disciplina prevista dal predetto accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione;

Emana il seguente decreto:

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano:

a) al personale non docente appartenente ai ruoli delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ivi compresi i ricercatori, i tecnici laureati e i calcolatori dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163¹¹, ed al personale delle Opere universitarie delle

Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato ^(a).

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli artt. 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti ^(a) ^(b).

(a) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 12 giugno 1990, n. 146.

(b) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata.

¹¹ **D.P.R. 10-3-1982 n. 163.** Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 17 aprile 1982, n. 105.

45. Soppressione di ruoli.

Gli attuali ruoli degli astronomi, dei ricercatori e dei tecnici laureati degli osservatori sono soppressi.

Gli astronomi e i tecnici laureati degli osservatori astronomici e i ricercatori e i tecnici laureati dell'osservatorio vesuviano che non ottengono l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono a domanda essere inquadrati, rispettivamente nei ruoli dei ricercatori astronomi e dei ricercatori geofisici conservando l'anzianità di ruolo.

In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti articoli 17 e 36.

È soppresso il ruolo dei calcolatori ed il relativo contingente organico è recato in aumento a quello del personale tecnico della carriera di concetto degli osservatori.

I calcolatori in servizio possono, a domanda, essere inquadrati nei ruoli dei tecnici di concetto degli osservatori conservando l'anzianità di ruolo.

In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma i calcolatori sono mantenuti nel ruolo che viene trasformato in ruolo ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale dei predetto ruolo.

In corrispondenza del numero dei posti occupati dal personale del ruolo ad esaurimento sono indisponibili altrettanti posti del ruolo dei tecnici di concetto degli osservatori.

regioni a statuto speciale, fino al suo definitivo trasferimento alle regioni medesime;

b) agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270¹², ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163¹³;

c) ai ricercatori universitari di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382¹⁴, ed ai ricercatori

¹² **D.P.R. 2-6-1981 n. 270.** *Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1981, n. 153.*

5. *A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. 5.940.000.*

Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente articolo 1.

Per la valutazione dell'anzianità di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.

¹³ **D.P.R. 10-3-1982 n. 163.** *Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 17 aprile 1982, n. 105.*

45. *Soppressione di ruoli.*

.....

In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti articoli 17 e 36.

.....

¹⁴ **D.P.R. 11-7-1980 n. 382.** *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.*

Capo V - Ricercatori universitari ^(a)

30. *Dotazione organica del ruolo dei ricercatori.*

La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 Saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.

I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie Università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le

astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163¹⁵.

Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 10 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 10 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

2. A decorrere dal 10 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:

prima qualifica funzionale.	L.	3.300.000	
seconda qualifica funzionale.	»	3.600.000	
terza qualifica funzionale.	»	3.900.000	
quarta qualifica funzionale	»	4.500.000	
quinta qualifica funzionale	»	5.100.000	
sesta qualifica funzionale.	»	5.700.000	
settima qualifica funzionale.	»	6.400.000	
ottava qualifica funzionale	»	7.700.000	

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure:

facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità.

(a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

31. Conferma dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.

¹⁵ **D.P.R. 10-3-1982 n. 163.** Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 17 aprile 1982, n. 105.

TITOLO III

Norme comuni, transitorie e finali

39. Trattamento economico e incompatibilità.

Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilità previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.

funzionale che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigilanza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica.

3. A decorrere dal 10 gennaio 1983, al personale paramedico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270¹⁷, compreso quello assunto dopo il 1° febbraio 1981, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.700.000, aumentato di L. 345.600. La progressione economica si articola in otto classi biennali di stipendio di importo fisso, in ragione d'anno, pari ciascuna a L. 373.248 e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 225.790.

In aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, al personale di cui al comma precedente che abbia già maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianità nella qualifica è attribuito il beneficio convenzionale di L. 345.600 previsto dal quarto comma del precedente art. 2 per il personale della sesta qualifica funzionale.

4. A decorrere dal 10 gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500.

Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con la stessa decorrenza del 10 gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1983, gli assegni spettanti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255¹⁸, convertito, con

¹⁷ **D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270.** *Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1981, n. 153.*

3. *Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapeuta della riabilitazione, assistente sociale, capo tecnico dei servizi diagnostici e capo dei servizi sanitari ausiliari, compete lo stipendio annuo lordo alla prima classe stipendiale della sesta qualifica funzionale. Il predetto stipendio si considera anche ai fini dell'attribuzione delle successive otto classi biennali di cui al precedente art. 1.*

¹⁸ **D.L. 28-5-1981 n. 255.** *Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 1981, n. 149 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 1981, n. 391 (Gazz. Uff. 28 luglio 1981, n. 205).*

3. *A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della L. 25 ottobre 1977, n. 808⁽⁷⁾ e dall'articolo unico della L. 19 febbraio 1979, n. 54⁽⁸⁾, nonché i contratti di cui all'art. 5 del*

modificazioni, in legge 24 luglio 1981, n. 391, ai borsisti, assegnisti e contrattisti che hanno titolo al secondo giudizio di idoneità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382¹⁹, sono incrementati del 30 per cento.

Dalla stessa data, ai direttori delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale e fino al loro trasferimento alle medesime compete una indennità annua lorda, per dodici mensilità, di L. 1.500.000.

6. L'importo annuo derivante dalla differenza tra il nuovo trattamento economico dovuto dal 1° gennaio 1983, ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4, e quello in godimento per classi o scatti alla data del 31 dicembre 1982, rapportato a mese, è corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali seguenti:

a) per il personale appartenente alle prime cinque qualifiche funzionali di cui al precedente art. 2:

dal 1° gennaio 1983: 40 per cento;

dal 1° gennaio 1984: 80 per cento;

dal 10 gennaio 1985: 100 per cento;

b) per il restante personale:

dal 10 gennaio 1983: 35 per cento;

dal 10 gennaio 1984: 70 per cento;

dal 10 gennaio 1985: 100 per cento.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio o scatti biennali maturati tra il 10 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del comma precedente, il nuovo stipendio non sia stato attribuito nella misura intera.

Al personale assunto fra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984, compete, nel predetto periodo, lo stipendio iniziale del livello retributivo di nomina previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270²⁰, maggiorato dalle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo e vigenti al momento della assunzione in servizio, applicate sulla differenza fra il nuovo stipendio iniziale fissato dal presente decreto e quello previsto dal Citato decreto n. 270 del 1981.

Al personale che maturi il diritto all'attribuzione dei benefici convenzionali di cui al quarto comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto nel periodo dal 10 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 tali benefici sono corrisposti nell'aliquota di cui al primo comma del presente articolo vigente al momento dell'acquisizione del diritto stesso.

sucitato D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di L. 500.000 annue lorde

¹⁹ **D.P.R. 11-7-1980 n. 382.** *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.*

²⁰ **D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270.** *Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1981, n. 153.*

7. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio ai sensi del primo comma del precedente art. 6, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3²¹, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

8. In conformità con quanto prevede l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312²², all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a provvedere, in via provvisoria, al pagamento dei nuovi trattamenti economici, derivanti dall'applicazione del decreto medesimo, sulla base dei dati in loro possesso e di elenchi nominativi emessi dalle amministrazioni presso cui i dipendenti prestano servizio. Sono fatti salvi i conguagli conseguenti a modificazioni di stato giuridico ed economico comunicate dalle amministrazioni predette. È esclusa ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla irripetibilità dell'eventuale differenza tra corrisposto e dovuto.

9. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle prestazioni di lavoro straordinario, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto restano congelate le misure orarie dei compensi relativi alle predette prestazioni sulla base di 1/175 degli stipendi mensili in godimento alla data del 31 dicembre 1982, comprensivi dell'indennità integrativa speciale e del rateo

²¹ **D.P.R. 10-1-1957 n. 3.** *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. 82. Assegno alimentare.*

82. *All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.*

Vedi art. 1, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.

²² **L. 11-7-1980 n. 312.** *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.*

172. *Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.*

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

della tredicesima mensilità. Le predette misure orarie sono maggiorate del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 56,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 113 miliardi per l'anno finanziario 1984, in lire 143,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 e in lire 126,25 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede, per il 1984, quanto a lire 8 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il predetto anno finanziario e, quanto a lire 105 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti» e per gli anni 1985 e 1986 mediante riduzione delle quote iscritte per gli stessi anni e per la medesima voce ai fini del bilancio triennale 1984-86.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1

CGIL Scuola - CISL Università - UIL Scuola CISAPUNI

Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del personale universitario

Le segreterie nazionali della CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI, vista la legge n. 93 del 29 marzo 1983²³;

Preso atto che l'art. 11, quinto comma, pone a carico del Governo l'obbligo di «verificare come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero»;

Considerato che nel triennio 10 gennaio 1982-31 dicembre 1984 per il rinnovo contrattuale del settore universitario non hanno trovato applicazione proprio gli articoli 5, 6 (quinto comma) e 12;

Constatato che l'inapplicabilità delle procedure sottoposte alla condizione di cui al citato art. 11, fa venir meno anche la necessità che si realizzi la condizione in questione;

Considerata inoltre l'esigenza di una riflessione delle istanze competenti e di un chiarimento legislativo sia in ordine all'art. 26, ultimo comma, circa la disciplina dei professori di ruolo, sia in ordine alla previsione stessa di un regime speciale per tali figure, che investirebbe circa il 40% del numero

²³ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

complessivo di operatori universitari, con gravi inconvenienti di ordine funzionale;

Tenuto conto che un codice di autoregolamentazione davvero efficace deve essere ispirato a criteri di grande equità, condizione necessaria per avere largo consenso fra gli operatori ad esso vincolati;

Considerato che ogni principio di equità verrebbe completamente meno se, nei vari luoghi di lavoro delle università italiane (dipartimenti, istituti, laboratori, cliniche, ecc.) ove spesso i professori di ruolo sono più numerosi degli altri operatori universitari e tra l'altro investiti delle maggiori responsabilità, venisse applicato un codice di autoregolamentazione che imponesse regole di corretto comportamento solo a chi è in condizioni di minor responsabilità e di minore entità, lasciando totalmente liberi i più e più responsabili ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero;

Tutto ciò premesso, le organizzazioni sindacali CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI si a terranno per le categorie comprese nell'accordo stesso in via provvisoria, fino al realizzarsi delle condizioni in premessa ai seguenti criteri:

1) nelle vertenze nazionali saranno scrupolosamente rispettate le norme sancite dall'art. 11, quinto comma, lettere a) e b), della citata legge n. 93 del 29 marzo 1983²⁴;

2) tali criteri potranno subire due deroghe:

a) per esigenze di scioperi o azioni di lotta proclamati anche per i docenti di ruolo;

²⁴ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

11. Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego.

[Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero ^(a).

I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12] ^(b).

(a) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 12 giugno 1990, n. 146.

(b) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata.

b) quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili, politiche e sindacali e della democrazia nel nostro Paese.

Per quanto attiene l'individuazione dei servizi essenziali previsti nella lettera b) del citato quinto comma, art. 11, le organizzazioni sindacali provvederanno in caso di proclamazione di scioperi d'intesa - per quanto possibile - con gli organi propri dell'autonomia universitaria, allo scopo di garantire comunque nei casi di emergenza la tutela della salute dei cittadini, la cura di animali e piante e la salvaguardia degli impianti.

Allegato 2

S.N.A.L.S. - CONF. S.A.L.

Principi generali sulla autoregolamentazione del diritto di sciopero

Art. 1

Per la proclamazione del diritto di sciopero sono abilitati e competenti i seguenti organismi:

a livello nazionale, la segreteria nazionale, sentito il comitato centrale;

a livello regionale, la segreteria regionale, sentito il consiglio regionale;

a livello provinciale, la segreteria provinciale, sentito il consiglio provinciale.

Art. 2

L'indizione del primo sciopero proclamato ed il relativo calendario sarà preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.

Art. 3

L'effettuazione dello sciopero avverrà in modo da non danneggiare la conservazione e la funzionalità degli impianti, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Art. 4

L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziative quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.